Legge regionale 21 maggio 1990 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 5

(Insediamento della Commissione)(1)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione della Commissione sul Bollettino Ufficiale della Regione, convoca la Commissione e procede al suo insediamento.

Note:
1 Articolo sostituito da art. 19, comma 4, L. R. 17/2004